



N. 26 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 14 Aprile 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.) - APPROVAZIONE -

L'anno Duemilaquattordici addì Quattordici del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO
TASSONE GIUSEPPE
AMBROSINO ERIO (assente)
ARNAUDO ENRICO (assente)
ARNEODO GIANCARLO
BONGIOVANNI VALTER (assente)
BRIGNONE CARLO
CASALINO FEDERICO (assente)
CERATTO ROBERTO
CERUTTI GIOVANNI
CLERICO CRISTINA
COLLIDA' ENRICO (assente)
CRAVERO RICCARDO
DEMICHELIS GIANFRANCO (assente)
DI VICO MARIO
ENRICI SILVANO
FALCO SILVIO

FIERRO ANIELLO
FORNASERI CARLO
GANDOLFO SERGIO
GARELLI PIERLUIGI MARIA
GIRAUDO DOMENICO
ISOARDI MANUELE
LAURIA GIUSEPPE (assente)
LERDA GUIDO
NOTO CARMELO
OLIVERO PAOLA
PELLEGRINO LUCA
PELLEGRINO VINCENZO
PITTARI ANTONINO ROCCO
ROSSO EMILIANO PAOLO
VALMAGGIA ALBERTO
VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:

SERALE LUCA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO VALTER, GIORDANO FRANCA,
ROSEO GABRIELLA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale PANDIANI PIETRO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. TASSONE GIUSEPPE dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che introducono la disciplina della IUC, sia negli aspetti di carattere generale che quelli attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Dato atto che il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” viene riportato nell'allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (*omissis*), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”, e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla I^a, 5^a e 6^a Commissione Consiliare Permanente nella riunione del 12 marzo 2014 e dalla I^a e 6^a Commissione Consiliare Permanente nelle riunioni del 25 e 26 marzo 2014 e del 2 aprile 2014;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'*articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla deliberazione n. 31;

Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Collidà Enrico, Ambrosino Erio, Lauria Giuseppe, Arnaudo Enrico, Demichelis Gianfranco e Casalino Federico ed esce dall'aula il Consigliere Ceratto Roberto, sono pertanto presenti n. 31 componenti;

Presenti in aula	n. 31
Non partecipano alla votazione	n. 2 Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 29
Astenuti	n. 2 Cravero Riccardo (FORZA ITALIA); Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE)
Votanti	n. 27
Voti favorevoli	n. 24
Voti contrari	n. 3 Fierro Aniello (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI); Garelli Pierluigi (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO); Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER CUNEO)

DELIBERA

- 1) di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC) in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- 2) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)” nel testo riportato nell'allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a far data dal 1° gennaio 2014;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 5) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giuseppe Tassone

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani